

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
PROVINCIA DI RAVENNA



REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 22/03/2005

N\regolamenti comunali\polizia mortuaria 2005
Dischetto n. 19
U\polizia mortuaria 2005

INDICE**TITOLO I – NORME GENERALI**

	pagina
Art. 1 Polizia Mortuaria nel Comune	5
Art. 2 Responsabilità	5
Art. 3 Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 4 Atti a disposizione del pubblico	5

TITOLO II – DENUNCE DI MORTE – DEPOSITO DI OSSERVAZIONI E OBITORI

Art. 5 Dichiarazione di morte ed accertamento dei decessi	6
Art. 6 Autorizzazione alla sepoltura	6
Art. 7 Depositi di osservazione e obitori	6

TITOLO III – FERETRI

Art. 8 Deposizione del cadavere nel feretro	6
Art. 9 Tipi di feretro	6
Art.10 Targatura delle casse	7

TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 Trasporto di salme	7
Art. 12 Trasporto di cadaveri	7
Art. 13 Passaporto mortuario	8
Art. 14 Esercizio del trasporto funebre	8
Art. 15 Disciplina dell'attività di trasporto funebre	8
Art. 16 Trasporti funebri istituzionali	9
Art. 17 Trasporti funebri a carico dei privati cittadini	8
Art. 18 Modalità dei trasporti – Percorsi	9
Art. 19 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa funebre	9
Art. 20 Diritto fisso	10

TITOLO V – CIMITERI

Art. 21 Cimiteri	10
Art. 22 Realizzazione dei cimiteri	10
Art. 23 Soppressione dei cimiteri	10
Art. 24 Custodia dei cimiteri	11
Art. 25 Ammissione nei cimiteri	11
Art. 26 Sepolture private fuori dai cimiteri	11

TITOLO VI – SEPOLTURE

Art. 27 Inumazione – Tumulazione	11
Art. 28 Delimitazione dei reparti	11
Art. 29 Campi ad inumazione	12
Art. 30 Sepolture private	12
Art. 31 Sepolture private per inumazione	12
Art. 32 Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)	13
Art. 33 Tumulazione provvisoria	13
Art. 34 Sepolture private a tumulazione individuale per file intere – (loculi ceduti per file intere)	13
Art. 35 loculi ossario	14

Art. 36 Aree e manufatti per sepolture private a tumulazione individuale, familiare o collettivo	14
Art. 37 Sepolture private – Diritto di sepoltura	14
Art. 38 Costruzione dell'opera – Termini	14
Art. 39 Permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri	15
Art. 40 Manutenzione	15

TITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 41 Esumazioni ordinarie	15
Art. 42 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	16
Art. 43 Esumazioni straordinarie	16
Art. 44 Estumulazioni	16
Art. 45 Ossario comune	16
Art. 46 Resti mortali	17
Art. 47 Esumazioni ed estumulazioni a cura del Comune e a cura dei privati	17
Art. 48 Oggetti da recuperare	17
Art. 49 Disponibilità dei materiali	17

TITOLO VIII – CREMAZIONE

Art. 50 Autorizzazione alla cremazione	17
Art. 51 Urne cinerarie	18
Art. 52 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	18
Art. 53 Modalità di conservazione delle ceneri e autorizzazione all'affidamento familiare	19
Art. 54 Urne: trasporto e verbale di consegna	20
Art. 55 Cinerario comune	20

TITOLO IX – CONCESSIONI

Art. 56 Le concessioni e le modalità di assegnazione	21
Art. 57 Durata delle concessioni	21
Art. 58 I concessionari	21
Art. 59 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	22
Art. 60 Sepolture private – Esercizio del diritto d'uso	22
Art. 61 Divisione – Rinuncia	22
Art. 62 Retrocessione di sepolture private costruite dal Comune	23
Art. 63 Retrocessione di sepolcri realizzati da privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate	23
Art. 64 Revoca	24
Art. 65 Decadenza	24
Art. 66 Provvedimenti conseguenti alla decadenza	24
Art. 67 Estinzione	24

TITOLO X – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 68 Orario	25
Art. 69 Disciplina dell'ingresso	25
Art. 70 Fiori e piante ornamentali	25
Art. 71 Materiali ornamentali	25
Art. 72 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture, nei campi comuni e nei loculi	26
Art. 73 Divieti	26
Art. 74 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	26

TITOLO XI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 75 Accesso al cimitero	27
Art. 76 Responsabilità	27

Art. 77 Recinzione delle aree – materiali di scavo	27
Art. 78 Introduzione dei mezzi d'opera e deposito dei materiali	27
Art. 79 Orario di lavoro	28
Art. 80 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	28
Art. 81 Vigilanza	28

TITOLO XII – REGISTRO DELLE SEPOLTURE – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Art. 82 Registro delle sepolture	28
Art. 83 Annotazioni nel registro delle sepolture	28
Art. 84 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	29
Art. 85 Anagrafe cimiteriale – Schedario dei defunti	29

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86 Concessioni pregresse	29
Art. 87 Sanzioni	29
Art. 88 Cautele	29
Art. 89 Decorrenza	30
Art. 90 Abrogazione di norme precedenti	30

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri comunali ed eventualmente, privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita, compresa la costruzione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
3. I servizi di Polizia Mortuaria sono disciplinati dalle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 1265/34, dal DPR 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune pone in atto le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. Per i manufatti, lapidi, composizioni floreali posti all'interno del cimitero e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità oggettiva di cui al citato articolo del Codice Civile fa capo ai privati proprietari.

ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono effettuati a cura del Comune i servizi di interesse pubblico e quelli classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento.
2. Tra questi servizi sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporre;
 - e) l'ossario comune;
 - f) il cinerario comune;
 - g) il feretro per salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - h) inumazione in campo comune post estumulazione ordinaria nel caso in cui non vi siano eredi.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42 comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengono determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero del capoluogo sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'articolo 52 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento comunale;
 - c) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - d) copia dei provvedimenti dirigenziali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;

- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

TITOLO II DENUNCE DI MORTE - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - DICHIARAZIONE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo i casi in cui trovi applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede all'allestimento del deposito di osservazione e dell'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, o presso ospedali, o presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III FERETRI

ART. 8 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 9 - TIPI DI FERETRO

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 75, 77, del D.P.R. 285/1990.
2. Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del

caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660.

3. Se un cadavere proveniente da altro Comune è destinato a sepoltura in terra e nel trasferimento è stata impiegata la duplice cassa, da parte degli operatori cimiteriali addetti deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 - TARGATURA DELLE CASSE

1. Prima di procedere alle inumazioni e alle tumulazioni dovrà essere fissata sulla cassa una targa di materiale non deteriorabile (piombo, ceramica, ecc.) portante un numero corrispondente al numero d'ordine del registro esistente negli Uffici del Cimitero.

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 11 - TRASPORTO DI SALME

1. Per salma si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento della morte.

2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 19/2004.

3. Nei casi di cui al comma 1 il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia - Romagna.

4. L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il comune in cui è avvenuto il decesso). La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della Legge Regionale 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

ART. 12 - TRASPORTO DI CADAVERI

1. Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita cadavere.

2. Il trasporto funebre viene disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 285/1990, dalla legge regionale n. 19/2004, dai regolamenti locali di igiene e polizia mortuaria.

3. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma accertata dal luogo del decesso o rinvenimento all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di

quest'ultimo e il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4. L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

ART. 13 - PASSAPORTO MORTUARIO

1. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 14 - ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il Comune di Castel Bolognese rinuncia a tutti gli effetti alla privativa del trasporto funebre, di cui all'articolo 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925, mettendo in atto tutti i procedimenti necessari, al fine di rimuovere gli ostacoli, all'esplicarsi di un regime di libera concorrenza tra soggetti che operano nel settore delle onoranze funebri, prevedendo comunque la predisposizione di strumenti di controllo diretti a garantire il decoro, la regolarità e la fruibilità in condizioni di uguaglianza da parte di tutti i cittadini del Servizio di trasporto funebre.

2. Il trasporto deve essere effettuato da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia.

3. Le Agenzie funebri presenti sul territorio potranno operare in regime di libera concorrenza nel rispetto della normativa di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della riservatezza personale e delle norme del regolamento comunale a tutela dei dati personali. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

4. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

5. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'articolo 358 del Codice Penale come modificato dalla legge 86/1990.

6. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

2. E' facoltà del Sindaco a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

ART. 16 - TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita mediante richiesta alle imprese operanti sul territorio, i trasporti di:

- a) salme dirette al deposito di osservazione e provenienti da abitazioni inadatte a tale scopo;
- b) cadaveri di persone morte in stato di indigenza. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato sulla base delle informazioni assunte, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;
- c) cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità o accidentate;
- d) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili.

2. E' sempre effettuato a cura del Comune, il quale si servirà del servizio delle ditte operanti sul territorio comunale, il trasporto di salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e/o obitorio e successivo ritorno.

ART. 17 - TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEI PRIVATI CITTADINI

1. I trasporti funebri diversi dai casi di cui all'articolo precedente ed in quanto tali a carico dei privati cittadini, sono effettuati all'interno del territorio comunale, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 18 - MODALITA' DEI TRASPORTI – PERCORSI

1. I Servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, purché all'interno di specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri. In tali casi infatti l'autorizzazione al trasporto può essere rilasciata da parte dell'ufficio comunale di Polizia Mortuaria a qualsiasi soggetto pubblico o privato a condizione che sia utilizzata una vettura chiusa o con adeguata copertura, tale da consentire il trasporto dei suddetti contenitori in condizioni di sicurezza.

3. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il trasporto può essere effettuato a piedi, per l'intero percorso o parte di esso, recando il feretro a spalle.

4. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro, e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguano il corteo.

5. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale e civile conseguente al trasporto medesimo.

6. In tutti i casi il tragitto che dovrà essere percorso dal corteo funebre ed eventuali soste lungo la strada dovranno essere previamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 19 - CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA FUNEBRE

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento del cadavere;
- c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;

- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
 3. E' vietata l'istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre all'interno del cimitero.
 4. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera.
 5. Solo i responsabili delle imprese di onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa.

ART. 20 - DIRITTO FISSO

1. I trasporti funebri a carico dei privati cittadini, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, ossia con arrivo ai cimiteri comunali, sono soggetti alla corresponsione al Comune di un diritto fisso ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale.
2. I diritti fissi possono essere riscossi anche per il tramite dei soggetti pubblici o privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento e il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

TITOLO V CIMITERI

ART. 21 - CIMITERI

1. Al servizio di seppellimento sono destinati i cimiteri sotto elencati:
 - Cimitero di Castel Bolognese – Capoluogo - Viale del Cimitero;
 - Cimitero di Biancanigo – Via Biancanigo;
 - Cimitero di Borello – Via Borello;
 - Cimitero di Casalecchio – Via Lughese;
 - Cimitero della Pace – Via Emilia Levante;
 - Cimitero della Serra – Via Serra.
2. Il cimitero del Capoluogo ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o di cadaveri esumati od estumulati.

ART. 22 - REALIZZAZIONE DEI CIMITERI

1. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, l'ampliamento dei cimiteri esistenti a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

ART. 23 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il relativo provvedimento, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL, è adottato dal Consiglio Comunale.
3. Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e con i limiti ivi indicati.

ART. 24 - CUSTODIA DEI CIMITERI

1. Il servizio di custodia presso i cimiteri ricomprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica del loro collocamento nella sepoltura predestinata, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 25 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento, in virtù della relativa concessione, in sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nel rispetto della consuetudine locale, possono essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone :

- a) nate in Castel Bolognese;
- b) che abbiano parenti od affini fino al 3° grado nati, residenti o sepolti nel Comune;
- c) che abbiano avuto la loro residenza nel Comune;
- d) che abbiano avuto in vita l'ultima residenza in uno dei comuni limitrofi.

ART. 26 - SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI

1. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori dei cimiteri, trovano applicazione l'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e il capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Ai fini dell'articolo 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, copia degli atti concernenti l'istituzione e di quelli comprovanti la determinazione del diritto di sepoltura è depositata presso il servizio cimiteri, a cura dei privati che ne hanno titolo. In difetto, tale documentazione dovrà essere depositata al momento della prima richiesta di autorizzazione ed in occasione di ogni successivo aggiornamento di tale documentazione.

TITOLO VI SEPOLTURE

ART. 27 - INUMAZIONE - TUMULAZIONE

1. Le sepolture possono avvenire per inumazione allorché il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorché il feretro venga collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.

2. Per quanto attiene alle modalità di inumazione e alle caratteristiche delle fosse e dei campi a ciò destinati si applicano le norme di cui agli articoli 68 – 74 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti costruiti dal Comune o dai concessionari di aree, destinati alla conservazione di cadaveri, ossa o ceneri per un periodo di tempo determinato.

4. Le sepolture private sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IX del presente regolamento.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 28 - DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei cimiteri sono delimitati reparti come previsti dai relativi progetti.

2. Sono individuati spazi o zone costruite destinate a:

- a) campi ad inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) mensole cinerarie;
- h) ossario comune.

3. E' prevista l'individuazione di un cinerario da destinarsi alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle urne cinerarie per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione.

4. E' inoltre prevista l'individuazione di aree da destinarsi alla dispersione delle ceneri, così come previsto dalla legge 130/2001.

ART. 29 - CAMPI AD INUMAZIONE

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali di feretri e urne cinerarie.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 1 settembre 1990, n. 285.

3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

4. Nei campi ad inumazione, decorsi almeno sei mesi dalla data di sepoltura, può essere installato, da parte dei familiari, un copri tomba avente le seguenti dimensioni:

cm. 60 x cm. 160 - altezza massima cm. 25 ed una lapide di altezza massima di metri 1.

5. Qualora non venga collocato sulla fossa un manufatto di regolari misure i familiari dovranno provvedere alla delimitazione dell'area rispettando le misure indicate nel comma precedente. Si dovrà inoltre applicare sulla fossa una targa in materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

6. L'installazione dei copri tomba, la loro manutenzione, la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

7. In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10.09.1990 n. 285.

ART. 30 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Possono essere inoltre concesse in uso aree destinate alla sepoltura per inumazione, e aree destinate alla costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Alle sepolture private, contemplate negli articoli successivi, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

ART. 31 - SEPOLTURE PRIVATE PER INUMAZIONE

1. E' prevista in tutti i cimiteri comunali la possibilità di concedere per anni 40 aree private destinate alla sepoltura per inumazione. Tali aree sono costituite da :

- a) lotti di terreno della dimensione di m. 2,5 X m. 1 idonei all'inumazione di una salma ;
- b) lotti di terreno della dimensione di m. 2,5 X m. 2 idonei all'inumazione di due salme;

2. L'assegnazione dei lotti sopra indicati avviene in modo progressivo.

3. Sulle suddette sepolture si potrà apporre una lapide di altezza massima di metri 1, ed un copri tomba di marmo, od altro materiale, avente, di norma, le seguenti dimensioni:

- copri tomba singolo cm. 60 x cm. 160 - altezza massima cm. 25;
- copri tomba doppio cm 120x cm. 160 - altezza massima cm. 25.

4. Qualora non venga collocato sulla fossa un manufatto di regolari misure i familiari dovranno provvedere alla delimitazione dell'area rispettando le misure indicate nel comma precedente. Si dovrà inoltre applicare sulla fossa una targa in materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.
5. Nei diversi campi non dovranno apporsi lapidi e manufatti che per conformità, struttura, ed aspetto esteriore siano in contrasto con l'omogeneità di insieme.
6. Alla scadenza della concessione di anni 40 il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario o i suoi aventi causa non richiedano di collocare diversamente i resti.

ART. 32 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) di cadaveri e resti mortali consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. La concessione dei loculi per cadaveri ha la durata di anni 40, ad eccezione di quelli siti nell'Ala Sud del cimitero del capoluogo, ordine I e II, le cui concessioni a far data dall'adozione del presente regolamento, hanno la durata di anni 99.
3. La concessione di loculi ossario ha la durata di anni 99.
4. La concessione viene rilasciata secondo l'ordinamento progressivo, fatta salva la presenza di familiari sepolti: in questo caso saranno autorizzate tumulazioni non in progressione.
5. E' consentito, allo scadere della concessione, qualora non sia ultimato il processo di mineralizzazione, l'inumazione del cadavere per un periodo di 5 anni se lo stesso è stato tumulato per almeno 20 anni.
6. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario ed urne cinerarie fino alla capienza fisica del sepolcro e a condizione che non sia impedito l'accesso diretto al feretro.
7. Entro tre mesi dalla data di tumulazione, a carico del concessionario dovrà essere installata (ove non già presente) una lapide in marmo o altro materiale idoneo che rispetti le tipologie preesistenti nei diversi settori del cimitero recante il nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto; è inoltre consentita l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi.
8. E' fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 34 comma 4.
9. Nei loculi è consentita solamente l'installazione di lapidi singole. I trasgressori, siano essi concessionari od i marmisti incaricati dai concessionari, dovranno ridurre in pristino eventuali lapidi installate e non conformi.
10. Le decorazioni delle lapidi e tutti gli accessori non dovranno costituire ostacolo alcuno all'accesso e manutenzione dei loculi adiacenti.

ART. 33 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. Quando non vi sia disponibilità di loculi o per altri giustificati motivi, previa richiesta degli interessati, sarà concessa la tumulazione provvisoria del feretro in loculo designato dal Comune.
2. La durata massima della tumulazione provvisoria è fissata in 12 mesi rinnovabili eccezionalmente per un totale di mesi 18.
3. Il canone di utilizzo viene stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 34 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE PER FILE INTERE (LOCULI CEDUTI PER FILE INTERE)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale costruite dal Comune (loculi) di cui all'articolo precedente possono essere cedute per file intere, liberamente scelte dagli interessati, comprensive di un numero minimo di 4 loculi, per la tumulazione di cadaveri e resti mortali, così da realizzare una piccola tomba di famiglia.
2. La concessione ha la durata di anni 99.
3. Al fine di garantire la massima omogeneità ed uniformità le modalità di utilizzo e la posa dei manufatti sono definite dal Capo Settore competente secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale.

4. Diversamente da quanto disciplinato al comma 8 del precedente articolo 32, nel caso delle presenti sepolture è consentito depositare vasi e piante ornamentali sul pavimento ai piedi delle lapidi, a condizione che non si invadano le tombe o i passaggi attigui.

5. Per quanto non espressamente disciplinato ai sensi del comma 3, viene fatto rinvio alle relative disposizioni generali del presente regolamento.

ART. 35 - LOCULI OSSARIO

1. I loculi ossario sono destinati alla raccolta delle cassette ossario o urne cinerarie che siano richieste in occasione di esumazioni, estumulazioni e cremazioni.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni è autorizzata solo a condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in loculi ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune senza essere raccolti in cassetta.

ART. 36 - AREE E MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE, FAMILIARE O COLLETTIVO

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dai progetti cimiteriali di cui all'articolo 28:

- a) l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- b) l'uso di manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi costruiti dal Comune.
- c) l'uso di mensole per la conservazione di urne cinerarie costruite dal Comune.

2. La concessione per le sepolture sopra citate ha la durata di anni 99.

ART. 37 - SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado, compresi i coniugi degli aventi diritto.

3. Viene inoltre consentita la sepoltura di coloro che risultino essere stati conviventi con il concessionario o con gli aventi diritto, nonché delle persone che abbiano acquistato nei loro confronti particolari benemeritenze.

4. Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione dovrà indicare le parti (loculi, ossario, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza l'obbligo di consultare gli altri concessionari.

5. Nelle sepolture private di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente i concessionari o gli eredi potranno tumulare, sempre che vi sia la necessaria capienza, ulteriori resti mortali od urne cinerarie rispetto al numero indicato nell'atto di concessione.

6. Ogni tumulazione dovrà rispettare il principio di diretto accesso a ciascun feretro, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 285/1990: da tale principio derogano le concessioni relative alle sepolture esistenti nei diversi settori dei cimiteri, già perfezionate anteriormente all'entrata in vigore della citata disposizione, ma non ancora complete con il numero di salme indicate nel contratto di concessione.

ART. 38 - COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 36 impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo seguente e all'esecuzione delle opere relative entro i termini indicati nel permesso di costruire.

ART. 39 - PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal responsabile del settore competente, in osservanza delle norme di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro. Il numero di loculi realizzabili è fissato fino ad un massimo di 24, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.P.R. 285/90.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. Nel permesso di cui al comma 1 sono indicate particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria sono subordinati alla presentazione della prescritta denuncia di inizio attività.
7. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, saranno eseguite previa comunicazione al custode del cimitero.
8. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare croci, monumenti, fotografie, ricordi e similari in relazione al carattere del cimitero e alle norme fissate nel presente regolamento.
8. Su tali sepolture si dovrà apporre una lapide di altezza massima di metri 1, ed un copri tomba di marmo, od altro materiale, avente, di norma, le seguenti dimensioni:
 - copritomba singolo cm. 70 x cm. 160 - altezza massima cm. 25;
 - copritomba doppio cm. 120 x cm. 160 - altezza massima cm. 25;
 - copritomba triplo cm. 180 x cm. 160 - altezza massima cm. 25.
9. Nei diversi campi non dovranno apporsi lapidi e manufatti che per conformità, struttura ed aspetto esteriore siano in contrasto con l'omogeneità di insieme.

ART. 40 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private (tombe di famiglia o simili) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. I privati, nel rispetto delle direttive impartite dall'ufficio comunale competente circa le modalità di esecuzione, potranno essere autorizzati a provvedere a proprie spese al rifacimento dell'intonaco nei rifasci fra le lapidi.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma 2 :
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) l'ordinaria pulizia;
 - c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
4. E' compito dell'incaricato dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 42 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria disporre le operazioni cimiteriali di esumazione ordinarie che si debbono svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Periodicamente il responsabile del servizio Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Ove opportuno e possibile, la comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate. Per il contatto con i familiari l'ufficio competente attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90.

ART. 43 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre 6 mesi successivi alla sepoltura.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisi la necessità di un parere igienico – sanitario da richiedere all'Azienda Unità Sanitaria Locale.

ART. 44 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato. Esse sono regolate dal Sindaco.
3. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite:
 - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento del cadavere in una nuova sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura dell'operatore cimiteriale.
5. I resti mortali mineralizzati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a loculi ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, i relativi resti mortali potranno essere avviati per l'inumazione in campo comune per almeno 5 anni, previa apertura della cassa di zinco, salvo non venga richiesto il trasporto in altra sepoltura, (nel qual caso vale quanto disposto dal precedente articolo 9 comma 2) o la ritumulazione nello stesso loculo, oppure i suddetti resti essere avviati per la cremazione ai sensi dell'articolo 50 del presente regolamento.
7. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 43 comma 2.

ART. 45 - OSSARIO COMUNE

1. In ciascun cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel Comune o provenienti da cimiteri soppressi.

ART. 46 - RESTI MORTALI

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Ove, nell'eseguire l'esumazione, si rinvenivano resti mortali non mineralizzati, si potrà procedere alla cremazione su richiesta dei familiari. In alternativa, per la ripresa del processo di mineralizzazione, si potrà procedere alla reinumazione in campo comune per un periodo di 2 anni. Tale reinumazione potrà essere disposta anche in altro cimitero del Comune, diverso da quello in cui aveva avuto luogo l'originaria sepoltura, laddove la struttura del terreno e la disponibilità delle sepolture lo consigli.

ART. 47 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE E A CURA DEI PRIVATI

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura del Comune se ad esse segua la dispersione nell'ossario comune.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento da parte di privati cittadini della somma fissata con delibera di Giunta Comunale.

ART. 48 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato agli atti d'ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio comunale competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 49 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 30 giorni.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
3. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 1 comma.

TITOLO VIII CREMAZIONE

ART. 50 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa:

- a) sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285/90 dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 - b) sulla base di iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
3. E' consentito cremare i resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari, nelle forme previste al comma 2. In caso di irreperibilità dei familiari, preventivamente ricercati, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero.
4. Per la cremazione dei suddetti resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione di cui al comma 1.
5. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254.

ART. 51 - URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, in relazione alla destinazione, e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo, o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, la quale viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

ART. 52 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto al decesso.
2. Nel caso invece di dispersioni di ceneri già tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19/2004, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
3. Quanto alle forme di espressione della volontà, sono idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (ad esempio iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.
4. Viene altresì ritenuto valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri: in tal caso la volontà del defunto deve essere provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri sono disperse.
6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, unicamente:
 - a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero del Capoluogo;
 - b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - d) in aree private: la dispersione in tali casi deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - e) nel cinerario comune.

7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
8. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
9. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.
10. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dal rappresentante legale di associazione riconosciuta (che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti) cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune, compreso il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.
11. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune.
12. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 53 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI E AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. Nel caso il defunto non abbia disposto per la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta (che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti) cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre secondo le destinazioni di seguito elencate.
2. Le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate, nel rispetto della volontà espressa dal defunto secondo i criteri previsti per la cremazione, prevedendo alternativamente:
 - a) la tumulazione dell'urna in sepoltura privata data in concessione nel cimitero (mensole cinerarie – ossari - loculi – tombe di famiglia);
 - b) l'interramento dell'urna in apposito campo comune o privato in modo tale da garantirne la conservazione costante, affinché non si verifichi la dispersione involontaria delle ceneri;
 - c) l'affidamento dell'urna ai familiari per la custodia in luogo privato.
3. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata sulla base della volontà espressa dal defunto e specificamente accertata per quanto riguarda l'individuazione dell'affidatario unico. Nel caso di affidamento familiare si darà corso all'affidamento al coniuge, o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto di autorizzazione comunale. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. La richiesta di affidamento familiare dovrà contenere almeno questi dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna; la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In caso di affidamento personale dell'urna, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione nell'apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza all'interno del Comune non comporta necessità di segnalazione, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume venga corrispondentemente variato. Poiché l'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo provvedimento da parte del nuovo Comune.

7. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione e ogni altra causa di dispersione, anche involontaria, delle ceneri, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purchè in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

8. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per la sepoltura.

9. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere affidate ai familiari secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 54 - URNE : TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA

1. Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

2. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato all'Ufficio di Polizia Mortuaria del cimitero di arrivo, o al Comune nel cui territorio sarà effettuata la dispersione.

ART. 55 - CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero del Capoluogo è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle urne cinerarie per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione, nonché delle ceneri provenienti dalla cremazione, nel caso sia stata manifestata dal defunto la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, o in assenza di qualunque indicazione del luogo di dispersione da parte sia del defunto che dei familiari.

2. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

TITOLO IX CONCESSIONI

ART. 56 - LE CONCESSIONI E LE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. La modalità di assegnazione delle concessioni di aree, tombe di famiglia, loculi, loculi ossario e mensole per urne cinerarie all'interno di ciascun cimitero sono definite dal Capo Settore competente nell'ambito dei criteri e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
4. La stessa, in sede di prima assegnazione di loculi in nuovi settori del cimitero, al fine di garantire la possibilità per soggetti affetti da gravi problemi di deambulazione di avere in uso loculi comodi, può decidere di riservare un congruo numero di loculi in ordine III e IV per le richieste presentate da soggetti affetti da gravi patologie, tali da non rendere possibile la deambulazione senza l'aiuto permanente di carrozzina a rotelle, per la tumulazione del coniuge o convivente, dell'ascendente o discendente in linea retta di 1° grado o in mancanza di questi, per la tumulazione di parenti in linea collaterale di 2° grado.
5. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
6. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso d'inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

ART. 57 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
La durata è fissata:
 - a) in 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 99 anni, per gli ossari e le mensole destinate alla conservazione delle urne cinerarie;
 - c) in 40 anni, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, ad eccezione dei loculi siti nell'Ala Sud del Cimitero del Capoluogo, Ordine I e II, le cui concessioni, a far data dall'adozione del presente regolamento, hanno la durata di anni 99;
 - d) in 40 anni per le sepolture private a sistema di inumazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento;
 - e) in anni 40 per le sepolture individuali di urne cinerarie in manufatti interrati in campo privato.

ART. 58 - I CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica titolare dell'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Qualora la concessione sia richiesta da un procuratore speciale, tale qualità deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, nella quale risulti indicata la persona in favore della quale si agisce.
2. La concessione viene rilasciata a chiunque ne faccia richiesta per la sepoltura nei cimiteri del Comune dei soggetti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, ed inoltre anche :
 - a) ai nati nel Comune;
 - b) ai residenti nel Comune o in uno dei Comuni limitrofi;
 - c) ai parenti od affini fino al 3° grado dei nati, residenti o sepolti nel Comune.
3. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta alle salme indicate nell'atto di concessione, al concessionario e alle persone della famiglia così come indicate nel precedente articolo 37 comma 2 del presente regolamento.

4. Nelle sepolture private concesse a collettività, Enti od istituzioni l'atto di concessione deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

5. Alla morte del concessionario subentrano gli eredi che assumeranno gli stessi obblighi del concessionario, rispondendone secondo le norme del Codice Civile.

ART. 59 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda, indicando il cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta viene presentata provvisoriamente da terzi, il concessionario.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone il cui importo viene fissato con delibera della Giunta Comunale.

3. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

4. Di norma le concessioni cimiteriali sono regolamentate con apposito atto sottoscritto dal Capo Settore competente e dal concessionario e sono esenti da imposta di registro e da diritti di segreteria.

5. Le concessioni relative ad aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie sono disciplinate con apposito atto pubblico rogato dal Segretario Generale.

6. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione in caso di concessioni non nominative.;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 60 - SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario od agli eredi dello stesso ai sensi del DPR 10.09.90 n. 285 e del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento, alle esumazioni, estumulazioni straordinarie e traslazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiederete sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra gli stessi.

6. La concessione è limitata ai cadaveri e ai resti mortali per i quali la sepoltura è stata richiesta. In caso di rimozione degli stessi la concessione si estinguerà, il posto liberato tornerà in possesso dell'Amministrazione Comunale e potrà essere riacquistato. Lo stesso principio è applicato anche alle tombe di famiglia nelle quali i posti liberati a seguito di estumulazione dovranno essere riacquistati.

7. L'Amministrazione Comunale esercita la vigilanza in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

ART. 61 - DIVISIONE - RINUNCIA

1. Per le tombe di famiglia più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Analogamente uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per sé e per i propri aventi causa. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Capo Settore competente.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto depositato agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 62 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAL COMUNE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di sepoltura individuale in loculi, tombe all'inglese predisposte dal comune, ossari, mensole per urne cinerarie quando la sepoltura non è stata occupata, o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede prima della scadenza della concessione. In sede di retrocessione di sepolture in concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetua), novantanovenne o quarantennale, il Comune rimborserà al concessionario una quota del prezzo vigente delle sepolture analogamente posizionate, rapportate alla durata della concessione - equiparando le concessioni perpetue alle concessioni novantanovenne - ed al numero di anni residui alla data della rinuncia, calcolata come segue:

I= indennità	P
R= durata residua	I = -----x R
D= durata concessione	2 x D
P= prezzo vigente	

2. La durata residua della concessione è determinata con riferimento a quella dell'atto di concessione, computando quale anno intero ogni frazione superiore a mesi quattro di durata residua.
3. Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione e quelle per la fornitura della nuova lapide, spese da defalcare dalla quota così determinata.
4. La retrocessione delle tombe all'inglese predisposte dal Comune potrà effettuarsi solamente a seguito dell'assegnazione in concessione della medesima sepoltura ad altro concessionario, successivamente al versamento del canone di concessione dovuto da quest'ultimo.

ART. 63 - RETROCESSIONE DI SEPOLCRI REALIZZATI DA PRIVATI O DI AREE CONCESSE MA NON ANCORA UTILIZZATE

1. La retrocessione di sepolcri realizzati dai privati può essere accettata a discrezione del Comune e solamente se ai defunti in essi tumulati sarà data altra sepoltura, nel rispetto di quanto disciplinato in ordine alle estumulazioni di cui all'articolo 44 del presente regolamento.
2. Il responsabile del settore competente provvederà alla perizia e alla valutazione del sepolcro in considerazione dei seguenti fattori :
 - a) la data di costruzione;
 - b) i materiali impiegati per la realizzazione;
 - c) l'eventuale presenza di parti accessorie, quali nicchie, cappelline, od altro.
3. Il Comune provvederà a liquidare una quota pari al 75 %, del valore così stimato.
4. Se il sepolcro era stato costruito su area avuta in concessione, o nel caso si tratti della sola area non ancora utilizzata, per la retrocessione del terreno sarà liquidata una quota pari al 90 % della tariffa corrisposta all'atto della concessione.
5. La retrocessione potrà effettuarsi solamente a seguito dell'assegnazione in concessione della medesima area o sepoltura ad altro concessionario, successivamente al versamento del canone di concessione dovuto da quest'ultimo.

6. Qualora siano retrocesse sepolture aventi particolari caratteristiche, e nel caso si abbia motivo di ritenere che vi sia più di un soggetto interessato alla nuova concessione, previa adeguata informazione mediante avvisi esposti presso gli uffici comunali e i cimiteri, sarà possibile raccogliere offerte fra il maggior numero di interessati.

7. Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa entro il termine previsto nell'avviso ed essere in miglioramento rispetto alla valutazione risultante dalla stima dell'ufficio competente.

ART. 64 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale.

3. Sono a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova; sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle richieste dalle agenzie funebri per il suddetto trasferimento.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante apposito procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 65 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento.

2. Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano ad opere di ordinaria e straordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi, e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto per il sepolcro, oppure quando non risultino reperibili all'indirizzo già comunicato al servizio di polizia mortuaria.

3. La pronuncia della decadenza della concessione di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

4. Se il concessionario o gli aventi causa non risultino reperibili, in prossimità delle tombe è posto un avviso recante la diffida a provvedere e, contemporaneamente a tale atto, è pubblicato all'Albo posto all'ingresso del cimitero l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

5. Decorso un anno dall'inizio della diffida e dalla pubblicazione all'Albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

6. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 66 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la raccolta dei resti mortali e la loro conservazione nell'ossario comune.

2. Dopodiché, a seconda dello stato delle cose, verrà disposta la demolizione delle opere od il loro restauro, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 67 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo

avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO X POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 68 - ORARIO

1. Gli orari di apertura dei cimiteri comunali sono fissati dal Sindaco e resi di pubblica conoscenza mediante cartelli esposti negli stessi cimiteri.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La chiusura del cimitero del Capoluogo viene data a mezzo segnale acustico 15 minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutte le persone che si trovano entro il recinto cimiteriale devono avviarsi verso l'uscita e nessun visitatore potrà più entrare.

ART. 69 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei recinti dei cimiteri è proibito l'ingresso a qualunque veicolo salvo quelli adibiti a trasporti funebri.
2. E' tuttavia consentito l'ingresso ai veicoli impegnati per lavori straordinari (escavazioni, asportazioni terra, ecc) e, per il tempo strettamente necessario, ai mezzi che trasportano persone non in grado di camminare per grave impedimento fisico, previo avviso al custode necroforo.
3. E' inoltre data possibilità alle persone anziane che abbiano gravi difficoltà motorie di utilizzare i velocipedi, all'interno dei cimiteri, come sostegno alla deambulazione, sempre e comunque condotti a mano, pur che non siano utilizzati tombe o lapidi quali appoggio e sempre che gli stessi non siano di ostacolo ai camminamenti.
4. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatte salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

ART. 70 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il custode del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 71 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio cimiteri disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 72 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE, NEI CAMPI COMUNI E NEI LOCULI

1. Sulle sepolture private, nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo quanto previsto negli specifici articoli del presente regolamento relativi alle diverse tipologie di sepoltura.
2. La realizzazione di quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento o che ad esso deroga, è subordinata all'approvazione da parte dell'ufficio comunale competente.
3. Per i defunti privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, l'Amministrazione provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui si abbia la disponibilità.
4. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 88 del presente regolamento.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
6. Sulle fosse per inumazione e nelle sepolture private è consentito il collocamento di arbusti, piante di fiori e di sempreverdi, avendo cura che questi non superino l'altezza massima di metri 1 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
7. In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui al comma 3 del precedente articolo 71, il responsabile del servizio Polizia mortuaria potrà disporre per la rimozione.

ART. 73 - DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare :
 - a) consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
 - b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui : fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
 - d) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;
 - e) accumulare neve sui tumuli;
 - f) sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, ecc.;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - h) assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
 - i) collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi, sui vialetti ad eccezione della commemorazione dei defunti e nel giorno dell'anniversario della morte del defunto;
 - j) coltivare piante ed arbusti sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a metri 1, o che comunque escano dal perimetro della tomba;
 - k) l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
 - l) apporre sulle lapidi, o comunque lasciare scoperte, fotografie od iscrizioni di persone ancora viventi.
 - m) occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
 - n) far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
 - o) introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dal precedente articolo 69 comma 4;
 - p) entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, salvo quanto previsto dal menzionato articolo 69 comma 3 del presente regolamento;
 - q) esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Il custode necroforo è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

ART. 74 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto allo svolgimento delle mansioni affidate e all'esecuzione delle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali.
2. E inoltre tenuto ad imporre il rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso ai cimiteri comunali.
3. Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e ad indossare abiti consoni alla caratteristica del luogo;
- b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

4. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

6. Il personale dei cimiteri deve assoggettarsi alle vaccinazioni proposte dal medico competente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e ad ogni altra misura in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO XI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 75 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate all'amministrazione Comunale, nonché per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e quant'altro previsto dall'articolo 72 del presente regolamento, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. I lavori anzidetti di riparazioni o manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 73 del presente regolamento, in quanto compatibili.

ART. 76 - RESPONSABILITÀ

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 77 - RECINZIONE DELLE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

ART. 78 - INTRODUZIONE DI MEZZI D'OPERA E DEPOSITO DI MATERIALI

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.

2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 quintali, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dagli ufficio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dall'ufficio competente.

ART. 79 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide ordinariamente con quello di apertura del cimitero.
2. Nei giorni festivi è vietato a chiunque di attendere nel cimitero a lavori di qualsiasi genere, salvo particolari esigenze per cui viene rilasciata la relativa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

ART. 80 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Due giorni prima dell'annuale Commemorazione dei defunti è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Nello stesso periodo le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

ART. 81 - VIGILANZA

1. L'ufficio comunale competente vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Lo stesso ufficio può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.
2. Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati si applicheranno le sanzioni previste dall' articolo 87 del presente regolamento.

TITOLO XII REGISTRO DELLE SEPOLTURE – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

ART. 82 - REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Gli addetti al servizio Polizia Mortuaria ed il custode del cimitero provvedono alla tenuta dei registri delle sepolture e all'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri possono essere tenuti anche con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 83 - ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) la generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;

- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 84 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine coincida con quello riportato nella piastrina in ceramica applicata al cofano, a cura del personale addetto.

ART. 85 - ANAGRAFE CIMITERIALE - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Il custode del cimitero, sulla scorta del registro di cui all'articolo 82, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dello schedario dei defunti, registrando in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nei cimiteri del Comune.
2. In ogni scheda saranno riportati :
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.
3. Lo schedario dei defunti è coordinato con le registrazioni amministrative concernenti le sepolture private e i rispettivi concessionari.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 86 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi alla eventuale perpetuità della concessione.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d' uso sulla concessione.

ART. 87 - SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.P.R. 285/90, nell'osservanza della normativa da questo richiamata.
 2. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, ove non diversamente previsto dal presente regolamento, la violazione da parte di terzi di norme e comportamenti dettati dal presente regolamento, comporta, oltre alla eventuale riduzione in pristino dei luoghi e dei manufatti - anche coattiva con oneri a carico esclusivo del trasgressore, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie i cui importi sono indicati dalla vigente legislazione in materia, da applicarsi con i criteri di cui all'articolo 11 della Legge 689/81.
- Trova in ogni caso applicazione l'articolo 16 della Legge 689/81.

ART. 88 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, illuminazione votiva, o quant'altro) od una concessione (aree, loculi, mensole cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o altri elementi decorativi o la costruzione di manufatti, monumenti, e simili, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso

di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'articolo 60 comma 5.

2. In caso di contestazione, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 89 - DECORRENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ART. 90 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere applicazione ogni altro provvedimento adottato in precedenza che contenga disposizioni ad esso contrarie ed anche il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.